

## **Corte d'Appello Bari Sez. I, Sent., 22/09/2023 RESPONSABILITA' CIVILE**

Genitori, tutori, precettori e maestri d'arte

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI

Sezione I Civile

Fatto Diritto P.Q.M. ha pronunciato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2021 col numero d'ordine 1299/2021 la seguente

SENTENZA

tra: COMUNE DI TROIA (C.F. (...)), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. PAOLA IANNELLI (C.F. (...) ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Foggia alla via A. Gramsci n. 73/A

APPELLANTE  
PRINCIPALE/APPELLATO  
INCIDENTALE

Avverso l'ordinanza emessa e depositata in data 30.07.2021 del Tribunale di Foggia a conclusione del procedimento iscritto al n. 1441/2021 R.G.A.C.

contro

C.L. (C.F. (...) ) e M.F. (C.F. (...)), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore F.C., elettivamente domiciliati in CERIGNOLA al CORSO A. MORO n. 50, presso lo studio dell'Avv. QUARTICELLI PAOLA (C.F.: (...)) dal quale sono rappresentati e difesi

APPELLATI  
PRINCIPALI/APPELLANTI  
INCIDENTALI

Svolgimento del processo

Con ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 13.04.2021,

C.L. e M.F., in proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore C.F., hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, il Comune di Troia, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "-Accertare il diritto della minore C.F. ed il connesso obbligo del Comune di Troia alla predisposizione di un parcheggio esterno riservato per i disabili collegato alla insistente rampa di accesso all'istituto scolastico di cui in atti, con installazione di una pensilina antipioggia ed antivento a copertura del parcheggio e della rampa, con conseguente condanna del Comune di Troia all'esatto adempimento;

- Dichiarare che la mancata predisposizione del parcheggio e dell'installazione

della pensilina antivento ed antipioggia a copertura del parcheggio medesimo e della rampa di accesso, quali misure idonee a garantire il comodo e sicuro accesso a scuola e l'agevole fruibilità dell'istituto scolastico di cui in atti, costituisce discriminazione indiretta ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67 del 2006; e conseguentemente

- Ordinare la cessazione immediata del comportamento discriminatorio, ordinando al Comune di Troia di approntare ed apportare tutte le misure idonee a far cessare tale discriminazione;
- C. il Comune di Troia al risarcimento del danno non patrimoniale da condotta discriminatoria in favore di tutte le parti ricorrenti da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- In applicazione dell'art. 3, commi 3 e 4 della L. n. 67 del 2006, ordinare la pubblicazione del provvedimento di accertamento e di condanna, a spese del resistente Comune di Troia, su un quotidiano a tiratura locale e nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato. La richiesta si giustifica anche perché, come da documentazione in atti, la vicenda è già balzata all'attenzione delle cronache giornalistiche, nonché sui social".

Il tutto con il favore delle spese del giudizio.

I ricorrenti deducevano che la loro figlia quattordicenne F.C., affetta da grave stato di invalidità civile che la costringeva in sedia a rotelle e ad assistenza continua, frequentava il terzo ed ultimo anno della Scuola Media dell'Istituto Scolastico Virgilio di Troia (FG), rilevando che il predetto istituto era dotato di apposita rampa per diversamente abili che dall'esterno consentiva l'accesso agli ambienti interni e che la stessa e l'attiguo parcheggio erano, altresì, sprovvisti di pensilina di copertura tale da esporre i ricorrenti e la figlia minore alle intemperie nonché a "docce naturali" durante le piovose giornate invernali.

I ricorrenti deducevano inoltre di aver chiesto al Comune di Troia di predisporre apposito parcheggio esterno all'istituto e collegato alla rampa di accesso per disabili con installazione di pensilina di copertura cui era seguito il silenzio/rifiuto del Comune che, secondo i ricorrenti, si rendeva inadempiente agli obblighi normativi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche ponendo in essere una condotta illecita e discriminatoria.

Alla prima udienza del 7.07.2021 con memoria difensiva si costituiva il Comune di Troia eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all'art. 702 bis c.p.c.; in via preliminare, eccepiva, altresì, l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto la minore F.C. aveva terminato il proprio percorso di studi presso l'Istituto "Virgilio".

Nel merito, invece, contestava la fondatezza nell'an e nel quantum della domanda, di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese di giudizio.

Al termine dell'udienza del 07/07/2021, il Giudice si riservava per la decisione.

Con ordinanza emessa e pubblicata in data 30.07.2021 il Tribunale di Foggia così statuiva:

- A. e dichiara che la condotta omissiva posta in essere dal COMUNE DI TROIA costituisce discriminazione indiretta ai danni di C.F. e, per l'effetto:

1) Condanna il COMUNE DI TROIA, in persona del Sindaco p.t., a realizzare una apposita pensilina parapioggia ed antivento a copertura per tutta la lunghezza della rampa riservata agli alunni diversamente abili, riservando in prossimità della stessa un posto auto, anch'esso coperto e raccordato con la copertura della rampa medesima, al fine di consentire le necessarie manovre di discesa e risalita dall'auto alle persone diversamente abili in prossimità della suddetta rampa;

2) Condanna il COMUNE DI TROIA, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti, tra loro in solido, della somma di Euro 4.500,00, a titolo di ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito da C.F., oltre, su tale somma, interessi compensativi dal momento della messa in mora (22/10/2018), da calcolarsi sul predetto importo svalutato a detta epoca e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 22 ottobre, secondo quanto indicato in parte motiva, dalla messa in mora fino alla comunicazione del presente provvedimento, oltre interessi legali sulla somma finale come sopra riconosciuta di Euro 4.500,00, sino al completo soddisfo;

- Rigetta, per il resto, la domanda proposta da C.L. e M.F., in proprio;

- Condanna il COMUNE DI TROIA, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di C.L. e di M.F., nella spiegata qualità, tra loro in solido, che qui si liquidano in euro 118,50 per esborsi ed Euro 1.617,50 per compensi professionali, al netto della riduzione del 50% , oltre spese generali (15% sui compensi), IVA e CAP se dovute come per legge, con distrazioni in favore del procuratore antistatario Avv. Q.P. ex art. 93 c.p.c."

Il primo giudice aveva infatti accertato la condotta discriminatoria del Comune di Troia nei confronti della minore C.F. per non aver adeguato, mediante un accomodamento ragionevole, la rampa di accesso per disabili alle necessità oggettive della minore stessa al fine da rendere fruibile, agevole e non mortificante il passaggio anche durante le intemperie condannando il Comune alle opere di adeguamento ed al risarcimento del danno patito da F..

Il Tribunale rigettava, invece la domanda di risarcimento proposta, in proprio, dai genitori della minore non ritenendo l'operatività, nei loro confronti, del particolare regime probatorio previsto dall'articolo 28, co. 4, cit., - previsto per il solo soggetto

discriminato- bensì la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c., per cui spettava ai medesimi allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso (discriminazione nei confronti della figlia) e cioè il cd. danno-conseguenza e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché il preciso ammontare.

Avverso tale ordinanza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 01.09.2021, il Comune di Troia chiedendo di:

"1) Accogliere il presente appello e riformare la sentenza oggetto di impugnazione per tutte le ragioni innanzi esposte ed argomentate relativamente ai suddetti punti e per gli indicati motivi e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea avanzata dai Signori C.L. e M.F. per la minore C.F. per insussistenza della condotta discriminatoria indiretta contestata;

2) Con vittoria di spese e competenze del primo grado e del presente giudizio".

Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 23.12.2021 si sono costituiti C.L. e M.F. in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della figlia minore C.F., chiedendo:

"- in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 329 c.p.c. con condanna al pagamento delle spese e per temerarietà ex art. 96 c.p.c.;

-nel merito rigettare l'impugnazione proposta confermando l'ordinanza di primo grado unitamente al pieno accoglimento della domanda introdotta in primo grado con ricorso;

-in accoglimento dell'appello incidentale condannare il Comune di Troia al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di C.L. e M.F. e ordinare la pubblicazione del provvedimento di accertamento e di condanna".

Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria si richiedeva prova testimoniale e interrogatorio formale.

Precisate le conclusioni all'udienza del 23.05.2023, svoltasi in modalità cartolare, mediante il deposito telematico di note scritte, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.

#### Motivi della decisione

L' appello principale e l'appello incidentale sono infondati avendo il primo giudice fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali sottesi alla delicata questione posta al suo esame.

L'appellante principale ha impugnato l'ordinanza in ordine al punto 3.4, nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha ritenuto sussistente e attuata da parte del Comune di

Troia una condotta discriminatoria indiretta ai sensi dell'art. 2 della L. n. 67 del 2000 dolendosi dell'erronea, contraddittoria e carente motivazione nonché dell'erronea applicazione dell'art. 2 della L. n. 67 del 2000.

A giudizio dell'appellante, l'assunto del giudice di prime cure secondo cui alla minore C.F. è stata riservata un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri studenti normodotati, i quali usufruiscono di pensilina di copertura all'accesso principale dell'istituto, è erronea e palesemente smentita dal rilievo fotografico raffigurante lo stato dei luoghi da cui si evince che la pensilina è posta a copertura del portone di accesso all'edificio scolastico e non a copertura della rampa di scale utilizzabile dagli studenti normodotati. Alcuna condotta discriminatoria poteva, quindi, essere addebitata al Comune di Troia, essendo entrambe le rampe di accesso, sia quella riservata agli alunni normodotati che quella riservata agli alunni diversamente abili, prive di copertura.

La censura - in disparte la circostanza che si fonda su argomenti fattuali rappresentati per la prima volta in questa sede - è comunque decisamente infondata.

Il primo giudice ha infatti dedotto la sussistenza della condotta discriminatoria da parte del Comune di Troia da ben altri e ben più solidi elementi di diritto rispetto ai quali la sussistenza o meno della pensilina in corrispondenza del solo portone di accesso della scuola non ha affatto influito.

Il giudizio di condanna del Comune di Troia per condotta ingiustamente discriminatoria è infatti nella specie, fondata sulla illecita violazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e sulla mancata predisposizione del richiesto accomodamento ragionevole, consistente nella installazione di una pensilina a copertura della rampa per disabili di accesso alla Scuola Virgilio-Salandra.

Invero il giudice di prime cure, previamente dando atto della tutela - garantita anche a livello costituzionale e comunitario -, da parte del nostro ordinamento, del diritto soggettivo della persona diversamente abile all'accessibilità ai luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, anche alla luce dell'art. 9 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con L. n. 18 del 2009, ravvisava, condivisibilmente, nell'inerzia opposta dal Comune di Troia alle circostanziate richieste dei genitori di F.C., una illegittima discriminazione.

Tale giudizio era sorretto, in fatto, dalla circostanza che, per accedere all'istituto scolastico era necessario avvicinarsi con l'auto, scaricare la carrozzina dalla stessa, far scendere la bambina, farla sedere in carrozzina e percorrere l'intera rampa anche in condizioni atmosferiche avverse, cosicché, durante il percorso, spesso la minore, nonostante l'utilizzo di ombrelli e impermeabili, era costretta ad accedere a scuola grondante di acqua e tanto la esponeva ad umiliazione.

Pertanto il rifiuto del Comune di Troia di attuare un accomodamento ragionevole (art. 9, Convenzione ONU 2006), un adatto accorgimento (art. 28 L. n. 118 del 1971), quale l'installazione della pensilina anti pioggia ed antivento, doveva ritenersi non solo illecito poiché in contrasto con le disposizioni normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (condotta già di per sé discriminatoria) ma costituiva atto discriminatorio indiretto, avendo l'effetto di porre la minore in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, costringendola, dal 2018 in poi, ad accedere a scuola, nei giorni avversi grondante di acqua, e tanto perché, a differenza degli studenti normodotati, per F., le operazioni di discesa dall'autoveicolo con il montaggio della sedia a rotelle ed il successivo trasporto lungo la lunga rampa scoperta, erano molto più lunghe e laboriose sì da richiedere l'attuazione dell'accomodamento ragionevole, richiesto dai genitori, per porla in condizioni di parità e di pari opportunità alla stregua dei compagni normodotati, ritenendosi insufficiente, a garanzia dell'agevole e sicura accessibilità all'edificio scolastico la sola installazione di una rampa.

Tanto a mente dell'art. 2 della L. n. 67 del 2006 ai sensi del quale si ha discriminazione anche per "una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri (che) mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".

Pertanto, la dedotta mancanza di pensilina tanto sui gradini per gli studenti normodotati quanto sulla rampa per gli studenti diversamente abili, a dispetto della temeraria tesi dell'appellante non impedisce il concretizzarsi dell'ingiusta discriminazione.

Peraltro, come affermato dal primo giudice, il Comune non ha mai smentito, neppure in questa sede, la rappresentata difficoltà di accesso all'istituto scolastico in condizioni meteorologiche avverse limitandosi unicamente ad eccepire di aver dato seguito alla normativa relativa all'accessibilità degli edifici.

Invero, il motivo di appello è formulato in aperta violazione della L. n. 18 del 2009 con cui si è ratificata e si è dato esecuzione in Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, la quale statuisce, all'art. 2, che per ""discriminazione fondata sulla disabilità" si intende qualsivoglia ... forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole".

La predetta Convenzione, cornice giuridico-culturale di riferimento di tutto il sistema normativo a tutela delle persone diversamente abili, ha evidenziato infatti, come anche la mancata adozione di "accomodamenti ragionevoli" costituisce di per sé una discriminazione vietata, con conseguente obbligo generale di adottare tutti gli adattamenti e gli adeguamenti necessari per consentire a una persona con disabilità di superare gli ostacoli che di fatto gli impediscono di partecipare alla pari degli altri in un determinato contesto.

Così, una discriminazione può essere configurata anche nel caso in cui tutti i soggetti vengano trattati nello stesso modo, senza tener conto delle differenze personali, a condizione che l'adattamento necessario per la rimozione degli ostacoli non comporti un "onere sproporzionato o eccessivo" (art. 2 Convenzione Onu). Va sottolineato, inoltre, che l'art. 1 della L. n. 67 del 2006 ha richiamato l'art. 3 Cost. nella sua interezza, con riferimento, quindi, sia all'eguaglianza in senso formale che all'eguaglianza in senso sostanziale ("È compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana").

Di conseguenza, le possibili aggressioni alla dignità del disabile sono state efficacemente catalogate, in dottrina, nelle seguenti modalità: a) la situazione di disagio cagionata dal mondo esterno per come esso si presenta (con riferimento, ad es., alle c.d. "barriere architettoniche"); b) le inadempienze e i ritardi della Pubblica Amministrazione; c) gli atti idonei a discriminare il disabile a motivo del suo handicap in ogni situazione o formazione sostanziale nella quale si trovi a vivere.

In considerazione di quanto sopra, ogni condotta, anche omissiva, dell'Amministrazione che non provveda, ove ragionevolmente possibile, ad eliminare i predetti ostacoli deve essere necessariamente ricondotta alla nozione di discriminazione indiretta di cui alla L. n. 67 del 2006 (la P.A., quindi, potrebbe porre in essere condotte discriminatorie attraverso una disposizione - come un regolamento - un atto amministrativo generale - come un bando di gara o di concorso - un atto amministrativo, un criterio, una prassi, un patto o un comportamento, anche omissivo).

Ne deriva che il procedimento ai sensi della L. n. 67 del 2006 non è finalizzato a tutelare il disabile dalle condotte (commissive od omissive) poste in essere in violazione di prescrizioni normative, bensì a tutelarlo dalla pregiudizievole situazione in cui quello si venga a trovare a causa di fatti che in concreto realizzino ai suoi danni una discriminazione, nei termini definiti dall'art. 2 della L. n. 67 del 2006.

Tanto basta al rigetto dell'appello principale.

Sorte non diversa spetta all'appello incidentale, proposta dai coniugi C./M., in proprio, che si sono opposti al rigetto della domanda di risarcimento del danno dai medesimi, in proprio asseritamente patito a causa delle condotte discriminatorie subite dalla figlia F.

Questa Corte concorda infatti con la decisione di prime cure di escludere l'operatività, nei loro confronti, del particolare regime probatorio previsto dall'articolo 28, co. 4, cit., - previsto per il solo soggetto discriminato - ritenendosi, invece operante la regola generale di cui all'articolo 2697 c.c.

La tutela predisposta dalla norma citata - che espressamente richiama l'articolo 44 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 4 del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, l'articolo 4 del

D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, l'articolo 3 della L. 1° marzo 2006, n. 67, l'articolo 55-quinquies del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - contro le condotte discriminatorie appartiene, alla stregua delle regole generali, al soggetto che subisce la discriminazione, che nella specie è unicamente F.C.

Pertanto, i coniugi C./M., genitori di F., per fa accertare l'esistenza di un danno proprio, risarcibile erano tenuti a provare e/o a chiedere di provare la propria domanda ex art. 2697 c., cosa che nella specie non hanno fatto. Le richieste istruttorie formulate con il ricorso, infatti erano tutte unicamente tese a provare l'esistenza del comportamento discriminatorio posto in essere dal Comune di Troia in danno di F.C., non anche l'esistenza di un danno proprio patito dai suoi genitori.

Anche l'appello incidentale va, pertanto respinto.

Alla soccombenza reciproca consegue la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Comune di Troia e sull'appello incidentale proposto da C.L. e M.F., avverso l'Ordinanza decisoria emessa e depositata in data 30.07.2021 del Tribunale di Foggia a conclusione del procedimento iscritto al n. 1441/2021 R.G.A.C così provvede:

- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e conferma la sentenza impugnata;
- compensa interamente fra le parti le spese di lite.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico degli appellanti, principale e incidentali, in osservanza dell'art. 13 co.1- quater D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228 del 2012.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2023. Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2023.